



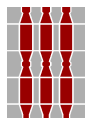
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

XI LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO *del Segretario generale dell'Assemblea legislativa*

N. 89 DEL 6 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: **Provvedimento del Segretario generale n. 84 del 29 settembre 2020 (Attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro agile, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) – Integrazione.**



IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa);

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 (Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa - Abrogazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173);

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 28 novembre 2018 (Disciplina del lavoro agile per il personale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Definizione del Piano per l'utilizzo del lavoro agile e avvio della sperimentazione);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

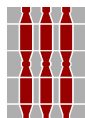
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 (Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020);

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure



urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

Visto il D.M. 19 ottobre 2020 (Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale);

Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

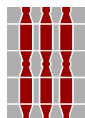
Richiamate le circolari nn. 1, 2 e 3 del 2020 e la direttiva n. 3 del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Richiamata la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020 (Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante 'Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività'. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici 'fragili');

Richiamato il "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", siglato in data 24 luglio 2020;

Richiamato il "Protocollo di sicurezza finalizzato al contrasto della diffusione da COVID-19 nei luoghi di lavoro dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria";

Visto, in particolare, l'articolo 87, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 *“il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione del-*



l'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81";

Visto, in particolare, l'articolo 263, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che dispone che *"al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità";*

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, che dispone che *"nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"* e considerato che tale disposizione è ribadita nell'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. 24 ottobre 2020;

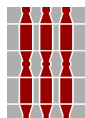
Tenuto conto che, con il sopra citato D.M. del 19 ottobre 2020, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, alla luce del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto di dover individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 87 ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Visto l'articolo 1 del sopra citato decreto, che dispone che *"il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa"* e che *"fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81";*

Visto, altresì, l'articolo 2, comma 3 del medesimo decreto, che precisa che *"per 'mappatura delle attività' si intende la ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile";*

Visto, inoltre, l'articolo 3 del decreto, che dispone che *"ai fini di cui all'articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all'articolo 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni già definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:*

a. organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle atti-



vità che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto di quanto previsto al comma 3;

b. adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

c. adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;

d. favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

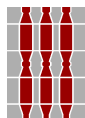
e. tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza";

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, che stabilisce che "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

Visto, inoltre, l'articolo 5, comma 4 del medesimo D.P.C.M., che dispone che "nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale";

Visto il provvedimento del Segretario generale n. 84 del 29 settembre 2020 (Attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro agile, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), con il quale, tra l'altro, è stato confermato lo



svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata, in deroga temporanea alla disciplina vigente presso l'Assemblea legislativa, per i dipendenti che svolgono le attività ivi indicate;

Dato atto che con il sopra citato provvedimento, fino nuova ricognizione, sono state individuate le seguenti attività, ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile:

1. attività di drafting normativo, analisi, studio e ricerca, predisposizione di pareri, circolari etc., elaborazione di schemi di atti normativi, regolamenti/discipline;
2. attività di natura istruttoria, con riferimento ad istanze online e/o ad attività dematerializzata;
3. attività di elaborazione documentale, con riferimento alla stesura di relazioni, all'espletamento di adempimenti istruttori e alla predisposizione di reportistica;
4. attività di tenuta ed aggiornamento delle banche dati;
5. attività di predisposizione di provvedimenti amministrativi/deliberazioni;
6. monitoraggio dei sistemi e procedure informatiche;
7. progettazione e gestione dei siti istituzionali;

Considerato che, con il medesimo atto, sono state escluse dal novero delle attività compatibili con il lavoro agile, le attività di accoglienza, di trasporto, di assistenza agli organi nei casi di riunioni degli stessi (attività in relazione alla quale risultano effettuabili in modalità agile alcuni aspetti prevalentemente riconducibili all'attività istruttoria degli atti esaminati), nonché quelle non espressamente individuate nell'elenco sopra richiamato;

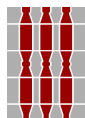
Considerato, altresì, che con il citato provvedimento è stato dato mandato ai dirigenti di effettuare la ricognizione delle attività compatibili ed incompatibili con lo svolgimento in modalità agile per gli ambiti di lavoro di rispettiva competenza, al fine di confermare o modificare quelle già individuate;

Ritenuto, altresì, che per specifici progetti, da definire caso per caso, anche gli operatori per l'accoglienza e gli autisti possano, eccezionalmente, svolgere in modalità agile la propria attività;

Dato atto che il medico competente dell'Amministrazione consiliare ha provveduto e provvederà a valutare i casi di fragilità dei lavoratori ai sensi della normativa applicabile, al fine di individuare misure adeguate;

Visto l'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che prevede che *"le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali"* e considerato che tale disposizione è ribadita nell'articolo 5, comma 5 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, che stabilisce peraltro una differenziazione anche dell'orario d'uscita;

Richiamata la nota n. 6913 del 27 ottobre 2020, avente ad oggetto: "differenziazione dell'orario di ingresso del personale e lavoro agile", con la quale il Segretario generale invita i dirigenti ad incentivare nell'ambito della programmazione delle attività del rispettivo Servizio, un ingresso differenziato presso la sede di lavoro del personale assegnato, mediante il ricorso alla flessibilità consentita, ed a valutare un utilizzo del lavoro agile, anche frazionato, in misura superiore a quello già praticato;



Visto l'articolo 4, comma 1 del del citato D.M. 19 ottobre 2020, che stabilisce che: *“al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali”*;

Preso atto che, nel corso dell’incontro del 3 novembre 2020, le Amministrazione e OO.SS. si sono confrontate sull’individuazione di fasce temporali di flessibilità ulteriori rispetto a quelle già adottate, ed hanno concordato, nelle more dell’adozione di una nuova disciplina dell’orario di lavoro del personale dell’Assemblea legislativa, di ampliare, fino a differenti indicazioni, le fasce di flessibilità consentite, nell’arco della giornata compreso fra le ore 7:30 e le ore 19:30, come di seguito specificato:

- entrata (tutti i giorni): dalle ore 7:30 alle ore 10:00;
- uscita nelle giornate di 6 ore lavorative: dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- uscita fino alle 19:30 nelle giornate di rientro pomeridiano;

Preso atto che le parti hanno concordato, pertanto, che il periodo minimo di presenza obbligatoria del personale non turnista, nelle giornate di lavoro da svolgere in presenza, è compreso tra le ore 10:00 e le ore 13:00;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 19 ottobre 2020, *“le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi”* e *“il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tiene conto della natura delle attività svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione”*;

Ritenuto infine che, in considerazione della progressiva diffusione epidemiologica da Covid-19 e nel caso dell’eventuale sopraggiungere di disposizioni normative più stringenti, i dirigenti debbano limitare la presenza in sede del personale ai soli fini dello svolgimento delle attività non eseguibili a distanza o la cui esecuzione a distanza rallenterebbe in maniera significativa l’azione amministrativa complessivamente intesa, anche attraverso turnazioni e/o chiamate alla prestazione del servizio nei casi di necessità, assicurando prioritariamente la propria presenza in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

DETERMINA

1. di confermare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata, in deroga temporanea alla disciplina vigente presso l’Assemblea legislativa, ai dipendenti che svolgono le attività individuate nella ricognizione periodica effettuata dall’Amministrazione, fino al 31 dicembre 2020, salvo nuove determinazioni in merito;



2. di precisare che, fino a nuova ricognizione effettuata dai dirigenti, le attività che possono essere svolte in modalità agile, sono le seguenti, già individuate con provvedimento del Segretario generale n. 84 del 2020:

- attività di drafting normativo, analisi, studio e ricerca, predisposizione di pareri, circolari etc., elaborazione di schemi di atti normativi, regolamenti/discipline;
- attività di natura istruttoria, con riferimento ad istanze online e/o ad attività de-materializzata;
- attività di elaborazione documentale, con riferimento alla stesura di relazioni, all'espletamento di adempimenti istruttori e alla predisposizione di reportistica;
- attività di tenuta ed aggiornamento delle banche dati;
- attività di predisposizione di provvedimenti amministrativi/deliberazioni;
- monitoraggio dei sistemi e procedure informatiche;
- progettazione e gestione dei siti istituzionali;
- attività di informazione istituzionale, anche attraverso i social network, rassegna stampa online e pubblicazione lanci Acs;

3. di precisare che per specifici progetti, da definire caso per caso, anche gli operatori per l'accoglienza e gli autisti possono, eccezionalmente, svolgere in modalità agile la propria attività;

4. di confermare le disposizioni del provvedimento del Segretario generale n. 84 del 2020, compatibili con il presente provvedimento, dando mandato ai dirigenti, nell'esercizio del potere datoriale, di adottare una programmazione delle presenze che consenta di lavorare in modalità agile avendo cura, anche su base giornaliera, di adempiere alle disposizioni normative nazionali nel tempo vigenti, ed allo stato attuale individuabili in particolare nel D.M. 19 ottobre 2020 e nel D.P.C.M. 3 novembre 2020;

5. di dare mandato ai dirigenti dell'Assemblea legislativa di effettuare periodicamente la ricognizione delle attività compatibili ed incompatibili con il lavoro agile per gli ambiti di rispettiva competenza, al fine di confermare o modificare quelle già individuate, e di darne comunicare al Segretario generale, unitamente al numero delle unità di personale interessate;

6. di prendere atto delle risultanze del confronto tra Amministrazione e OO.SS. del 3 novembre 2020 e di stabilire, così come concordato dalle parti, a decorrere da lunedì 9 novembre 2020 e fino al termine dell'emergenza, l'ampliamento delle fasce di flessibilità già adottate, in modo da consentire al personale non turnista, nelle giornate lavorative da svolgere in presenza, l'entrata in sede dalle ore 7:30 alle ore 10:00, l'uscita dalle ore 13:00 alle ore 16:00 nelle giornate di 6 ore e l'uscita fino alle ore 19:30 nelle giornate di rientro pomeridiano, con un periodo minimo di presenza obbligatoria compreso tra le ore 10:00 e le ore 13:00;

7. di dare mandato ai dirigenti, in considerazione della progressiva diffusione epidemiologica da Covid-19 e dell'eventuale sopraggiungere di disposizioni normative più stringenti, di limitare la presenza in sede del personale ai soli fini dello svolgimento delle attività non eseguibili a distanza o la cui esecuzione a distanza rallenterebbe in maniera significativa l'azione amministrativa complessivamente intesa, anche attraverso turnazioni e/o chiamate alla prestazione del servizio nei casi di necessità, assicurando prioritariamente la propria presenza in funzione del proprio ruolo di coordinamento;



8. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale e nella intranet dell'Assemblea legislativa, a cura del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, e di darne immediata comunicazione ai dipendenti;

9. di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti dell'Assemblea legislativa per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 6 novembre 2020

Il Segretario generale
Juri Rosi
(firma apposta digitalmente)

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa, adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018.

Perugia, 6 novembre 2020

Il Segretario generale
Juri Rosi
(firma apposta digitalmente)